

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.1)

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
Direzione centrale per gli affari dei culti
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all'accessibilità di documenti del procedimento volto alla stipulazione di un'intesa tra lo Stato italiano e l'Associazione

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per gli affari dei culti, ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha chiesto un parere sull'istanza di accesso ai documenti presentata dal legale rappresentante dell'ente morale in oggetto, Vescovo

Il Presidente dell'Associazione, ha chiesto al Dipartimento di potere accedere ai documenti relativi all'ultima indagine conoscitiva effettuata dal Dipartimento sul conto dell'Ente, da qualunque fonte provenienti.

Specifica l'amministrazione che l'indagine è stata avviata al fine di fornire al Servizio per i rapporti con le Confessioni Religiose presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ulteriori elementi istruttori attraverso i quali verificare la sussistenza dei presupposti per addivenire alla stipulazione di un'intesa tra lo Stato italiano e l'Associazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Tale supplemento d'istruttoria è stato effettuato a seguito del parere negativo espresso dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in merito alla richiesta dell'Associazione di avvio delle trattative. Il suddetto parere si fondava sulla scarsa rappresentatività delle realtà tradizionali da parte dell'Associazione derivante dalla sua "recente istituzione".

Specifica ancora l'amministrazione che i documenti richiesti riguardano le risposte fornite dalle Prefetture - UU.TT.G. interessate relative all'attività svolta e alla consistenza numerica dei fedeli dell'Associazione, nelle diverse realtà presenti sul territorio nazionale; alcune relazioni delle Prefetture - UU.TT.G., poi, contengono informazioni relative a vicende giudiziarie a carico di parroci.

In generale si ricorda che la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato italiano e le Confessioni religiose avviene per legge sulla base di base di intese con le relative rappresentanze (art. 8 della Cost.)

Le richieste di intesa sono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell'Interno, mentre la competenza ad avviare le trattative, in vista della stipula di una intesa, spetta al Governo.

Le Confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose al Sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le trattative sono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.

Dopo la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.

Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.

L'attività di indagine svolta dal Ministero dell'Interno, anche tramite le Prefetture- UU.TT.G. è finalizzata alla verifica dei requisiti necessari per potere addivenire alla stipulazione di

un'eventuale intesa tra lo Stato italiano e la Confessione religiosa. Si tratta, dunque, di un accertamento di carattere amministrativo che, sia pure strumentalmente collegato alla possibile stesura dell'intesa, non partecipa della natura "politica" della successiva fase dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che la Confessione religiosa istante sia titolare del diritto ad accedere ai documenti richiesti.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.2)

Al Comune di

c.a.

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso da parte di studenti.

Con e-mail del 6 febbraio 2007 la dott.ssa del Comune di richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine alla richiesta di accesso da parte di studenti universitari a documenti amministrativi di vario genere (ad es.: programmi integrati d'intervento). La dr.ssa ha chiesto, inoltre, il parere circa le eventuali limitazioni all'accesso derivanti dal trattamento dei dati contenuti nei documenti richiesti.

Preliminarmente, si osserva che la disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90 stabilisce che, per poter esercitare l'accesso, il richiedente deve far constatare la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. In sostanza, il richiedente deve essere titolare di una situazione sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Al contrario, il d.lgs. n. 267/2000 art 10, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, laddove afferma il principio della pubblicità degli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative e cioè se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti delle amministrazioni locali esercitato da residenti, l'amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante oppure no.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va, infatti, osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo V della l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo V penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034, in tal senso anche Cons. Stato, Sez.V, sentenza 20 ottobre 2004, n. 6879).

D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Pertanto, nel caso di specie, a parere di questa Commissione, la valutazione circa l'ostensibilità dei documenti richiesti va fatta alla luce delle considerazioni esposte, e cioè se le

istanze di accesso siano state presentate o meno da studenti residenti nel Comune stesso, avvalendosi, quindi, del diritto di accesso di cui al d.lgs. n. 267/2000.

Per quanto riguarda, infine, il rapporto tra il diritto d'accesso e riservatezza, la disciplina di riferimento è recata dal co. 7 dell'art. 24 della l. 241/90, come modificata dalla l. 15/2005, il quale, dopo aver stabilito che l'accesso ai documenti deve comunque essere garantito ai richiedenti qualora la conoscenza "sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici", al fine di completare il raccordo con la normativa in materia di protezione di dati personali, specifica che in caso di dati sensibili e giudiziari l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile ed, ancora, "nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003" (Codice in materia di protezione di dati personali) in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ossia solo previa valutazione comparativa in concreto delle esigenze contrapposte. In altri termini, in tale fattispecie l'accesso può essere esercitato solo se la situazione giuridicamente rilevante sottesa al diritto di accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza riferito alla sfera della salute e della vita sessuale e vale a giustificare l'accesso solo se rientra nei diritti della personalità ovvero tra altri diritti o libertà fondamentali ed inviolabili.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.3)

Comando Aeronautica Militare di Roma
Viale dell'Università, 4
00185 ROMA

OGGETTO: Quesito sull'accessibilità di memoria difensiva predisposta dal richiedente nell'ambito del procedimento giustiziale di cui all'art. 12, d.P.R. n. 184/2006.

Il Comando dell'Aeronautica Militare di Roma con nota del 24 giugno 2008 ha chiesto alla scrivente Commissione un parere sull'accessibilità della memoria difensiva predisposta e depositata durante il procedimento giustiziale svoltosi dinanzi alla scrivente e concluso con la pronuncia del 7 aprile 2008. Chiede, in particolare, il Comando dell'Aeronautica Militare di Roma se l'istanza del ricorrente possa essere soddisfatta considerato che il documento richiesto attiene allo svolgimento di attività defensionale dell'amministrazione e che, comunque, costituirebbe un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. In ordine all'ultimo profilo eccepito dall'amministrazione, si rileva che l'accesso dell'..... partecipa delle caratteristiche proprie di quello previsto dall'art. 10, l. n. 241/90 (c.d. accesso endoprocedimentale). Per tale forma di accesso, invero, la configurabilità del controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione è escluso in radice, atteso che il partecipante ad un procedimento (anche giustiziale, come quello del caso portato all'esame della scrivente Commissione) ha diritto di prendere visione di tutti i documenti formati e/o prodotti nel corso del suo svolgimento, con l'unico limite costituito dal rinvio all'art. 24 della stessa legge, concernente le fattispecie di esclusione.

Quanto all'accessibilità della memoria difensiva predisposta dall'amministrazione si osserva che, in termini generali e per gli atti redatti dagli avvocati, vale il principio affermato sin dal 1994 dal Consiglio di Stato secondo cui "Essendo il segreto professionale specificatamente tutelato dall'ordinamento negli art. 622, c.p. e 200, c.p.p., esso rientra a pieno titolo tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento che a norma dell'art. 24 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 precludono l'esercizio del diritto di accesso. Sono pertanto sottratti al diritto di accesso gli scritti defensionali e i pareri resi in relazione a liti in pendenza o in atto" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 agosto 1998, n. 1137). Nel caso di specie, tuttavia, la memoria difensiva alla quale il maggiore ha chiesto di accedere non rientra tra quelle coperte dal segreto professionale e, di conseguenza, si esprime parere positivo alla sua ostensione.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.4)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa
di semplificazione delle norme e delle procedure
Corso Vittorio Emanuele, n. 116
00186 ROMA

OGGETTO: Quesito relativo alla richiesta di accesso a documenti amministrativi da parte di un'organizzazione sindacale in caso di opposizione del controinteressato.

In data 11 dicembre 2007 un'organizzazione sindacale ha formulato richiesta di accesso all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'..... avente ad oggetto il collocamento in aspettativa di un dipendente dell'Istituto per incarico a tempo indeterminato. L'ente sanitario, conformemente al disposto dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006, provvedeva a notificare l'istanza al controinteressato il quale, nei dieci giorni successivi, comunicava la propria opposizione all'accesso in quanto nei documenti oggetto dell'istanza sarebbero contenuti dati riservati e comunque non vi sarebbe alcun interesse dell'organizzazione istante alla conoscenza di quanto richiesto. A fronte del conseguente diniego dell'Istituto zooprofilattico e della successiva reiterazione dell'istanza da parte dell'organizzazione sindacale, l'ente sanitario ha chiesto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica il quale, a sua volta, con nota del 19 giugno u.s., si è rivolto alla scrivente Commissione inoltrandole il quesito.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. In primo luogo, la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione procedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello opposto dall'amministrazione, fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà, nel caso di specie, del sig. Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, quando l'accesso sia strumentale al diritto di difesa, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

Ciò premesso, si tratta di verificare se l'associazione sindacale istante sia titolare di interesse qualificato all'accesso. Sul punto si osserva che la motivazione addotta in prima istanza dall'organizzazione sindacale (motivi sindacali) appare generica e, pertanto, non in grado di far emergere quell'interesse diretto, concreto e attuale che costituisce il presupposto legittimante l'accesso. Al riguardo la giurisprudenza amministrativa di prime cure ha affermato che: "Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi va riconosciuto allorché sia sussistente una posizione giuridicamente apprezzabile e ricorra un interesse personale e concreto del soggetto, che faccia emergere il collegamento tra i documenti oggetto di accesso e le esigenze specifiche del richiedente; da quanto sopra deriva che alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione in giudizio ex art. 25, l. n. 241 del 1990 solo per la salvaguardia dell'interesse differenziato delle categorie rappresentate, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva (nel caso di specie, il sindacato agiva contro la violazione del diritto di esclusiva dei medici specialistici)"(TAR Catanzaro, Calabria, Sez. II, 11 luglio 2005, n. 1165). La

conoscenza del documento richiesto dal sindacato “collocamento in aspettativa di un dipendente per incarico a tempo indeterminato” non sembra soddisfare i parametri legislativi e giurisprudenziali e, di conseguenza, non integra gli estremi dell’interesse qualificato all’accesso.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.5)

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e
Coesione
Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo
Territoriale e le Intese Istituzionali e di
Programma
Via Sicilia 162/c
ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all'accessibilità da parte dell'associazione ai documenti dell'atto modificativo ed aggiuntivo dell'Accordo di programma quadro concernente "interventi di razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di"

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione ha inviato una nota alla scrivente Commissione in ordine all'accessibilità, ai sensi del d.lgs. n. 195 del 2005, da parte dell'associazione ai documenti relativi all'atto modificativo ed aggiuntivo dell'accordo di programma quadro concernente "interventi di razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di"

La richiesta di accesso ai documenti dell'associazione era pervenuta al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo il quale l'aveva inviata, per competenza, al Ministero dello Sviluppo Economico.

Specifica il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione di avere presentato la richiesta di parere in considerazione della genericità dell'istanza e della estraneità dei documenti richiesti alla materia ambientale; infatti, l'istanza di accesso dell'associazione è stata presentata in base al d.lgs. n. 195 del 2005 con il quale il nostro ordinamento ha dato attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Passando all'esame della richiesta di parere si evidenzia che i documenti richiesti riguardano "l'atto modificativo ed aggiuntivo dell'accordo di programma quadro concernente interventi per la razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di", stipulato tra il Ministero della Giustizia, il Ministero della Difesa, il Ministero dello Sviluppo economico, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia delle Entrate, la Provincia autonoma di ed il Comune di nell'aprile 2008.

Il documento su citato modifica l'accordo di programma quadro sottoscritto nel 2002, il quale prevedeva la successiva adozione di "schede definitive" degli interventi che dovevano sostituire le "schede di massima" allegate allo stesso accordo; era, inoltre, previsto che "in correlazione all'adozione delle schede definitive degli interventisarà redatto un apposito atto aggiuntivo con la definizione dell'importo e delle modalità di regolazione di eventuali conguagli a favore dello Stato o della Provincia autonoma di, contenente - tra l'altro - la ricognizione dei provvedimenti e degli importi relativi agli interventi realizzati".

Il documento oggetto della richiesta, dunque, contiene la programmazione degli interventi relativi alle nuove infrastrutture militari, alla nuova questura e al nuovo carcere.

Si ricorda, sinteticamente, che la nozione di "informazione ambientale", di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 195 del 2005, comprende le informazioni sullo stato dell'aria e dell'atmosfera, dell'acqua, del suolo, del territorio, del paesaggio, dei siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi.

La definizione include, altresì, le informazioni sulla politica ambientale, e quindi la diffusione delle analisi costi-benefici e delle altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività,

nonché l'informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

La normativa in esame, poi, ha attribuito la legittimazione ad accedere alle informazioni ambientali a “chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse” (art. 3, d.lgs. n. 195 del 2005).

Si ritiene, pertanto, che l'associazione sia titolare di un incondizionato diritto ad accedere alle informazioni che hanno un impatto sull'ambiente; tuttavia, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, l'associazione è priva dell'interesse ad accedere ai documenti che non sono connessi alla tutela, conservazione e valorizzazione dell'ambiente.

La scrivente Commissione esprime, infine, l'avviso che l'amministrazione non possa rigettare l'istanza in considerazione della genericità della sua formulazione; infatti, l'associazione ha circoscritto la richiesta all'atto modificativo ed aggiuntivo dell'Accordo di programma quadro concernente “interventi di razionalizzazione delle sedi e delle strutture statali e provinciali nella città di”.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.6)

Alla Sig.ra

.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso nei procedimenti tributari.

Con e-mail del 17 gennaio 2008, la Sig.ra, in merito all'esercizio del diritto di accesso nei procedimenti tributari, richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine alla legittimità della richiesta di un cittadino – che ha promosso un accertamento tributario presso la Guardia di Finanza nei confronti di un professionista per “una parziale e tardiva fatturazione di una prestazione eseguita” – a conoscere “l'esito dell'indagine della Guardia di Finanza per dimostrare il costo effettivamente sostenuto per la prestazione professionale in relazione ad un procedimento penale e civile promosso contro il professionista medesimo”.

Nel merito occorre preliminarmente rilevare che la domanda preordinata a conoscere l'esito di un determinato procedimento – quale sembrerebbe configurarsi nel caso di specie la richiesta di conoscere l'esito dell'indagine promossa – non è tecnicamente qualificabile, per costante giurisprudenza amministrativa e di questa Commissione, come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss, della legge n. 241 del 1990.

Ed anche qualora la suddetta richiesta sia da ritenersi diretta ad accedere all'atto conclusivo del procedimento tributario, ovvero all'atto di accertamento, il diritto di accesso può esercitarsi soltanto nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo del procedimento ed a detenerlo stabilmente (art. 25, 2° comma, legge n. 241 del 1990). Il che significa, nel caso di specie, che “la Guardia di Finanza non può essere destinataria di richieste di accesso a documenti relativi a procedimenti tributari, in quanto non competente a formare o a detenere stabilmente l'atto conclusivo dei medesimi, nella specie l'avviso di accertamento” (cfr. circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 263000/090/2001, diramata in data 8 ottobre 2001).

In quest'ultimo caso, pertanto, anche in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la qualità di autore di un esposto è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante *ex art. 22*, legge n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza 20 aprile 2006, n. 6), dovrà ritenersi legittima l'istanza di accesso avanzata dal cittadino e diretta a conoscere, qualora sussistente, l'atto conclusivo del procedimento avviato con il suo esposto per avvalersene in sede giudiziale, ma la richiesta di accesso dovrà essere indirizzata, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, all'autorità competente a formare o comunque a detenere stabilmente l'accertamento tributario operato.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.7)

Alla Provincia di

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso agli atti relativi alla situazione patrimoniale del Presidente del Consiglio Provinciale.

Con nota del 20 settembre 2007 il Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di,, rappresentava alla scrivente Commissione che era pervenuta un'istanza di accesso con la quale un cittadino, ai sensi della legge n. 241 del 1990, richiedeva di poter acquisire la situazione patrimoniale del Presidente del Consiglio, Signor, per quel che concerne: tutti gli emolumenti corrisposti dalla Provincia medesima, le integrazioni di reddito effettuate dall'Amministrazione di appartenenza e, più in generale, "tutte le entrate mensili sia relative al reddito che al patrimonio", nonché "i redditi percepiti a qualsiasi titolo" ed a conoscenza dell'Amministrazione provinciale.

Nel precisare che la richiesta è stata evasa inviando all'istante copia del "Bollettino redditi dei consiglieri – anno 2006", redatto dall'Amministrazione provinciale ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito alla correttezza di una siffatta risposta.

Occorre rilevare preliminarmente ed in linea generale che le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale delle cariche pubbliche elettive, introdotte dalla succitata legge n. 441 del 1982 negli articoli da 2 a 9, si applicano anche ai consiglieri provinciali, le cui dichiarazioni della situazione patrimoniale e reddituale, rese ai sensi dei nn. 1 e 3 dell'art. 2, comma 1, sono pubblicate, ai sensi dell'art. 11, su apposito Bollettino da parte dei rispettivi Consigli provinciali.

Pertanto, nel caso di specie rappresentato, la Commissione rileva che l'Amministrazione provinciale, con l'invio di copia dell'ultimo Bollettino disponibile, ha evaso la richiesta di cui in oggetto, dal momento che i redditi dei consiglieri provinciali a conoscenza dell'Amministrazione medesima sono soltanto quelli ivi dichiarati.

Si rappresenta, peraltro, che, ai fini dell'accesso, anche tenuto conto della delicatezza dei dati esibiti, sarebbe stato sufficiente l'invio dello stralcio di Bollettino relativo al caso in esame.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.8)

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per l'.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso a documenti amministrativi.

Con nota del 16 maggio 2008 il Direttore dell' Ufficio Segreteria Affari Generali del Provveditorato Regionale per l'..... del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Dott., rappresentava alla scrivente Commissione che era pervenuta da parte del Direttore della Casa di reclusione di, Dott., un'istanza di accesso diretta ad acquisire copia "di due lettere, indirizzate a Codesto Ufficio, a firma di un certo avv., contenenti gravi affermazioni riguardanti lo scrivente" e delle quali era venuto a conoscenza.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, il Provveditorato Regionale per l'..... del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha chiesto a questa Commissione di esprimere un parere in ordine all'eventualità che le richiamate missive possano essere oggetto del diritto di accesso da parte del Dott., in considerazione del fatto che non sembrerebbero rientrare "dentro una definizione di documento amministrativo, in quanto le stesse sono state formate da un soggetto privato e non risulta che siano incardinate in un procedimento amministrativo ad *hoc*". Peraltro, si fa rilevare come l'istanza di accesso sia priva di riferimenti concreti sull'atto che eventualmente dovrebbe contenere valutazioni lesive dell'istante.

Nel merito questa Commissione rileva – per quel che è dato ricostruire la vicenda dall'esame dei documenti allegati e senza conoscere la posizione assunta in merito dal legale controinteressato – la sussistenza di un indubbio interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, seppur con un inevitabile margine di indeterminatezza, per poter procedere alla tutela dei propri diritti, venendo chiamato in causa a più riprese nella corrispondenza intercorsa tra l'avv. e l'Amministrazione penitenziaria.

Peraltro, la suddetta corrispondenza risulta essere relativa non ad una spontanea e privata iniziativa dell'avvocato, come erroneamente ritenuto dal Provveditorato regionale dell'..... del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, bensì risulta inserita nell'ambito della vertenza giudiziale in atto tra l'Amministrazione penitenziaria e la Sig.ra – infermiera parcellista presso la Casa di reclusione di, di cui l'istante è Direttore – la quale nel richiamato procedimento è assistita proprio dall'avv.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.9)

Istituto Idrografico della Marina

.....

OGGETTO: Richiesta di parere

L'Istituto Idrografico della Marina, con nota n. del 2008, ha chiesto un parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi relativo al diritto di una ditta ad ottenere copia del verbale di aggiudicazione di una precedente gara alla quale non aveva partecipato, al fine di conoscere il prezzo di aggiudicazione del bene, nonché i prezzi offerti dalle ditte concorrenti.

Sul punto si rileva come il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, tra i quali la limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza.

In particolare, l'art. 22, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990 n. 241, nell'identificare i soggetti interessati al diritto di accesso in "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", circoscrive l'ambito entro il quale può esercitarsi l'accesso.

Da ciò consegue che l'impresa che partecipa ad una gara, come da costante giurisprudenza, non ha diritto di prendere visione degli atti di precedenti gare esperite dalla stessa amministrazione ed alle quali essa non ha partecipato, stante l'autonomia delle diverse procedure (C.d.S. Sez. VI – sentenza n. 7616 del 30 dicembre 2005 - C.d.S. Sez. VI – sentenza n. 1345 del 30 settembre 1998).

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.10)

Al Consigliere Comunale

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale del Comune di

Il Consigliere Comunale, con e-mail del 3 marzo 2008, ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in relazione al sistematico differimento operato dal Segretario Comunale di nel rilascio dei documenti oggetto di richiesta, con ritardi variabili da un minimo di trenta giorni ad un massimo di novanta.

In particolare, argomentando circa l'illegittimità di tali ritardi, rappresenta che oggetto della richiesta di accesso sono dei documenti amministrativi immediatamente disponibili.

In merito a tale quesito, occorre subito evidenziare come la giurisprudenza amministrativa si sia ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* ad essi affidato che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, una ulteriore sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

E' importante sottolineare l'ancor più recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere

atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, deve ritenersi che, sia alla luce della disposizione dell’art. 43, d.lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l’utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all’informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929, secondo cui “l’esistenza e l’attualità dell’interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale”.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della l. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Nel caso in questione, però, trattandosi di documenti immediatamente disponibili, nessun tipo di differimento risulta consentito.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.11)

Al Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di un consigliere del Comune di

Il Comune di, con nota del 10 aprile 2008, ha chiesto un parere in merito al diritto di accesso da parte di un consigliere comunale ai documenti amministrativi prodotti dalla "Azienda Speciale". Al riguardo, viene specificato che detta azienda ha espresso perplessità in merito alla legittimità delle richieste di accesso del consigliere comunale, poiché ha precisato di essere "un ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale..." e che, pertanto, in tale veste non è tenuta a rilasciare gli atti richiesti.

In particolare, il consigliere comunale aveva chiesto di accedere alla seguente documentazione:

- elenco nominativo dei contratti di lavoro per farmacisti/collaboratori stipulati dall'1.1.2004 al 31.10.2004 e nel 2007, desunto dal libro matricola aziendale e dai relativi atti deliberativi;
- delibere del C.d.A. dell'..... nn. 57/2004, 16/2005, 21/2005, 25/2005, 43/2005 e 34/2006;
- organigramma dei farmacisti effettivamente in servizio nelle farmacie di e, negli anni 2005 e 2006, con l'indicazione di eventuali spostamenti e/o assenze per malattia o altre ragioni;
- l'orario di servizio prestato dalla d.ssa dal 3.1.2005 al 31.12.2005;
- il parere predisposto dagli organi tecnici dell'Azienda con il quale è stata segnalata la società S.r.l., menzionato nella delibera del C.d.A. dell'Azienda n. 4 dell'8.2.2007.

Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Dal citato art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione. Si desume, altresì, che la richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale a motivo dell'espletamento del proprio mandato si appalesa congruamente motivata, senza che occorra alcuna ulteriore precisazione circa le specifiche ragioni della richiesta, e non può essere disattesa dall'amministrazione comunale. Né il diritto di accesso può essere subordinato ad una specifica utilità delle informazioni e notizie all'espletamento del mandato. Invero, allorquando una istanza di accesso è presentata per l'espletamento del mandato, risulta insita nella stessa l'utilità degli atti richiesti al fine dell'espletamento del mandato.

L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale distingue il generale diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 22 ss., legge. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi", dallo specifico diritto dei componenti le assemblee elettive degli enti locali ad ottenere tutte le informazioni utili per lo svolgimento del mandato rappresentativo, ex art. 43 comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000. In particolare, secondo la giurisprudenza, la diversità dei due diritti si fonda sulla distinta natura dell'interesse alla cui tutela è volto il loro esercizio: nel primo caso, infatti, l'accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i cittadini per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive, costituisce strumento di difesa di interessi privati, mentre, nella seconda ipotesi,

l'acquisizione di informazioni da parte dei componenti l'organo consiliare è strumentale al soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso al mandato elettivo (Consiglio di Stato, sez. V, 8 settembre 1994, n. 976).

Dunque, il giudice amministrativo riconduce la posizione giuridica imputabile ai consiglieri comunali e provinciali allo svolgimento della funzione pubblica spettante all'intero organo consiliare ed, in particolare, al compito di indirizzo e controllo politico-amministrativo affidato al Consiglio (comunale e provinciale) dall'art. 42, d.lgs. n. 267 del 2000. Su tale presupposto il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 ottobre 2005, n. 5879 sez. V, ha ritenuto i singoli consiglieri titolari di un diritto soggettivo "pubblico", il quale costituisce espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.

Da ultimo, sotto il profilo dei soggetti passivi del diritto, è dato rilevare l'ampia previsione legislativa secondo la quale *l'actio ad exhibendum* può essere esercitata dal consigliere tanto nei confronti degli uffici comunali e provinciali quanto nei confronti delle aziende ed enti dipendenti dagli enti locali di appartenenza.

Si osserva che, nel caso di specie, l'Azienda Speciale è l'Azienda Speciale Farmacie del Comune di ed è nata come Azienda Municipalizzata per la gestione di quattro farmacie ed oggi consta di nove sedi proprie, distribuite su tutto il territorio comunale e due sedi in gestione per conto dei comuni limitrofi di e (informazioni desunte dal sito internet dell'.....). Si tratta, dunque, di una società che gestisce un servizio pubblico la cui attività, caratterizzata dal canone dell'imparzialità, è accessibile secondo quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza, (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 novembre 2001, n. 5873, Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n. 5), trattandosi di "attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990).

Sul punto, è importante ricordare, altresì, l'art. 23 della citata l. n. 241/90, il quale stabilisce che il diritto di accesso è esercitabile nei confronti "delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi".

Giova, inoltre, richiamare le coordinate ermeneutiche tracciate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (decisioni nn. 4 e 5 del 1999), come ulteriormente chiarite e sviluppate dalla successiva decisione del 5 marzo 2002, n. 1303 resa dalla VI Sezione e recentemente ribadite, sempre dalla stessa Sezione con la sentenza del 23 ottobre 2007 n. 5569.

La citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sottolineato l'irrilevanza, in sede di delimitazione della sfera di applicabilità degli artt. 22 ss., l. n. 241/90, del regime giuridico cui risulta assoggettata l'attività in relazione alla quale l'istanza ostensiva è formulata: ciò che assume importanza, invece, è che l'attività, ancorché di diritto privato, costituisca nella sua essenza cura di un interesse pubblico e, soprattutto, debba essere espletata nel rispetto del canone di imparzialità.

Le norme e la giurisprudenza richiamate tolgono ogni dubbio sulla legittimazione passiva, oltre che dei soggetti pubblici, anche dei soggetti privati che abbiano in gestione l'attività di erogazione di servizi pubblici ed in generale di tutti i soggetti di diritto privato che svolgano attività di pubblico interesse; pertanto, sono da considerare accessibili tutti gli atti che, seppur di natura privatistica, siano però riconoscibili sul piano oggettivo come inerenti, in modo diretto o strumentale all'attività di erogazione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1211).

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale di sia da accogliere.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.12)

Sig.ra

.....

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità di documenti relativi ad un procedimento disciplinare

La sig.ra, assistente amministrativo a tempo determinato presso la scuola media di, a seguito della comminazione di un'azione disciplinare ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. comunicazione inviata dal dirigente scolastico prof.ssa al dott., dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di, del 14 marzo 2008 e successiva risposta del dott.;
2. copia delle dichiarazioni firmate in data 8 febbraio 2008 dai colleghi, e dalla prof.ssa
3. comunicazioni inviate dal dirigente scolastico prof.ssa al dott. il 4 giugno 2008, prot. ris. n. 140 nonché relativa risposta del dott.

Specifica l'istante che i documenti richiesti sono necessari per potere istruire il tentativo di conciliazione

L'amministrazione ha concesso l'accesso solo alla comunicazione datata 10 marzo 2008.

L'istante, quale destinataria del provvedimento disciplinare per avere apposto una data sbagliata sul modello di infortunio di un alunno, è titolare del diritto ad accedere ai documenti del relativo procedimento.

Trattandosi, inoltre, di una richiesta inoltrata ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, non sarebbe stata necessaria la specificazione dell'interesse alla base dell'istanza dal momento che la normativa primaria lo ha ritenuto sussistente in capo a coloro la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento.

La scrivente Commissione esprime, dunque, il parere che la sig.ra sia titolare del diritto ad accedere ai chiesti documenti sia quale destinataria del procedimento sia per potere esperire il tentativo di conciliazione.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.13)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Comune di

contro

Amministrazione resistente: Gestore S.p.A.

Fatto

Il Comune di riferisce di essere parte di una convenzione stipulata con la S.r.l. in forza della quale veniva previsto il pagamento in favore dell'ente locale di una percentuale del fatturato per la produzione di energia elettrica ceduta all'ENEL. A seguito di alcune procedure interne di controllo, l'ente locale chiedeva all'IVPC la documentazione attestante il ricavato derivante dagli impianti, con riferimento particolare ai libri contabili. Pertanto l'odierno ricorrente chiedeva all'amministrazione resistente la documentazione attestante il numero ed il valore dei certificati verdi che per legge l'IVPC emette sul mercato in conseguenza dell'energia prodotta dagli impianti in convenzione.

Il Gestore, ravvisando in capo all'IVPC un soggetto controinteressato, in data 1 aprile u.s. gli notificava la richiesta di accesso presentata dal Comune ricorrente. A fronte dell'opposizione manifestata dal controinteressato medesimo in data 16 aprile, il Gestore non ha provveduto ad accogliere o respingere l'istanza e, di conseguenza, sulla stessa si sarebbe formato il silenzio contro il quale il Comune ha presentato ricorso alla scrivente in data 18 giugno (ricorso pervenuto in data 1 luglio 2008) e notificato al controinteressato il successivo 20 giugno.

Diritto

In via preliminare la Commissione ritiene di doversi soffermare sulla legittimazione dell'ente locale a proporre l'odierno gravame. Al riguardo la legge n. 241 del 1990, all'art. 22, comma 1, lettera *b*), nel fornire la nozione di soggetto interessato (*id est* legittimato attivamente all'accesso) fa riferimento a "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Viceversa, per ciò che attiene alle richieste formulate da enti pubblici la stessa disposizione, al comma 5, prevede testualmente: "L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale". L'articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, inoltre, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso può essere presentato dall'interessato, dunque dai soggetti (privati) di cui al citato art. 22, comma 1, lettera *b*). D'altronde la *ratio* delle disposizioni citate ben si comprende tenendo a mente che il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce strumento per l'attuazione della trasparenza che, principalmente, viene in rilievo quando il bisogno di conoscenza è espresso dai destinatari dell'azione amministrativa in un'ottica di superamento del paradigma bipolare che per lungo tempo ha visto l'amministrazione collocarsi in una posizione di supremazia nei confronti degli amministrati; posizione concretatesi nella sostanziale segretezza dell'operato delle figure soggettive pubbliche e ribaltata dalla legge n. 241/90, in particolare dal Capo V contenente la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.14)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Con istanza in data 6 maggio 2008, l'avvocato, che rappresenta in nome e per conto il sig., ha chiesto al Comune di l'accesso al Piano Urbano del Traffico in vigore alla data del 20 novembre 2007, per il tratto di strada sottoposta a limitazione di velocità (SS Appia Km 183,700), al fine di verificare la correttezza delle procedure amministrative in relazione al verbale redatto dalla polizia Municipale (n./V/07) di violazione del codice della strada notificato al ricorrente per eccesso di velocità.

L'ente locale non riscontrava la richiesta di accesso e conseguentemente, in data 8 giugno 2008, si maturava il silenzio rigetto del Comune di

Avverso il silenzio rigetto, l'avvocato, che rappresenta in nome e per conto il sig., ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ottenere la visione dei documenti riguardanti il piano Urbano del Traffico adottato dal Comune di, su strada SS Appia al Km 183,700, con possibilità di estrarne copia.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.15)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Università telematica delle scienze umane

Fatto

Il dott., nella qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di ricercatore nel settore scientifico disciplinare IUS09, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 27 maggio u.s. domanda di accesso all'elenco dei candidati ammessi alla medesima procedura concorsuale. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi all'istanza, in data 26 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che, con nota del 7 luglio 2008, l'amministrazione comunica e comprova di aver soddisfatto la richiesta di accesso ai documenti per come formulata dall'odierno ricorrente, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.16)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: M.llo

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri - Ufficio del Personale,
.....

Fatto

Il M.llo ha presentato, il 28 dicembre 2007, istanza di accesso al Comando Regione Carabinieri Lombardia ai seguenti documenti:

1. pratica e ordine di trasferimento del M.llo a seguito del ricevimento a rapporto dal Generale Comandante dell'8 marzo 2003; rapporto effettuato a seguito di una denuncia da parte di
2. documenti relativi ad eventuali procedimenti disciplinari disposti dal Comando Regione Carabinieri, dal Comando Provinciale CC di, dal Comando CC di Gruppo di, in particolare dalla Compagnia CC nei confronti del M.A.u.p.s. e del M.llo, dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei due ispettori in riferimento alla presenza documentata di una donna nelle camerate della stazione CC A.C. portata dal in data 28 febbraio 2003;
3. pratica n. 55 di prot. del 2003 del Comando Compagnia CC contenente la prova che il medico dell'infermeria militare del Comando Regione Carabinieri si rifiutava, a richiesta del Comandante di Compagnia Magg. di sottoporre ad ulteriore visita il sottoscritto per le ferite patite a seguito dell'aggressione del M.llo
4. procedimento/i disciplinare/i instaurati a carico del M.A.ups a seguito, nel 2004, dell'emanazione della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello Militare di perché i fatti non costituivano reato;
5. conoscere l'esistenza di eventuali procedimenti penali eventuali conseguenti condanne, sanzioni disciplinari e/ di Stato inflitte nel corso della carriera dei marescialli in congedo e

Esponde il ricorrente che i documenti sono necessari per produrre una memoria nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'abbassamento delle note caratteristiche e della sanzione disciplinare del "richiamo". Infatti, chiarisce il sig. nel presente ricorso di avere prestato servizio dal giugno 2001 al marzo 2003, presso il Comando Stazione Carabinieri di A.C. e di avere avuto gravi problemi di servizio con il Comandante di Stazione M.llo e con il M.llo in sottordine all'epoca in carica. A seguito delle relazioni di servizio redatte dal ricorrente a carico dei suddetti Marescialli sono stati instaurati procedimenti penali-militari e procedimenti disciplinari. Il ricorrente, avendo subito azioni persecutorie, ha instaurato un ricorso gerarchico ed un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro le azioni disciplinari del "richiamo" e dell'abbassamento delle note caratteristiche.

L'amministrazione, con nota del 26 febbraio 2008, ha concesso l'accesso ai documenti di cui al punto 3 dell'istanza, mentre ha negato l'accesso ai restanti documenti.

In particolare, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti n. 2 e 4 dell'istanza considerando prevalenti rispetto all'interesse del ricorrente, gli interessi opposti dai controinteressati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti n. 1 e 2 dell'istanza, ossia eventuali provvedimenti disciplinari e d'impiego adottati nei confronti del M.llo, l'amministrazione afferma che i documenti richiesti sono privi di un nesso con l'interesse vantato dal ricorrente atteso che il M.llo non ha avuto alcun ruolo nell'abbassamento delle note caratteristiche e nell'adozione del provvedimento disciplinare del "richiamo".

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 5, l'amministrazione sostiene il carattere esplorativo dell'istanza dal momento che non sussiste alcun collegamento tra l'interesse dichiarato e i documenti riguardanti i procedimenti penali, nonché le sanzioni disciplinari inflitte ai due sottoufficiali nel corso dell'intera carriera.

A seguito della comunicazione del provvedimento di diniego del 26 febbraio, il ricorrente aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, la quale, nel corso della seduta del 12 marzo 2008 lo aveva dichiarato inammissibile per mancata notifica del medesimo ai controinteressati (art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006).

Successivamente, in data 21 aprile 2008, il ricorrente ha presentato un'istanza di accesso avente ad oggetto, oltre i documenti su indicati, anche la risposta dell'infermeria regionale del Comando CC Regione fornita a seguito della richiesta con f. n. 55/15 del 2003 del Comando Compagnia Specifica il ricorrente che tale documento è necessario per potere verificare la veridicità di un referto di un altro medico.

Il M.llo ha chiesto, poi, copia delle eventuali sentenze penali di condanna emesse a carico del M.A.ups, al fine di valutare l'opportunità di intentare un'azione civile.

L'amministrazione, con nota del 26 maggio 2008, ha confermato il provvedimento di accoglimento parziale n. 282/21-14-2007 del 26 febbraio 2008, senza tuttavia fornire alcuna risposta sui documenti non rientranti nella precedente istanza.

Specifica, inoltre, il M.llo nel presente ricorso che il documento che l'amministrazione aveva dichiarato accessibile, ossia l'informativa contenuta nel f. n. 128/2-11 del 10 marzo 2003, non è stato in concreto rilasciato, ma ne è stata fornita copia di un documento non oggetto della richiesta di accesso del 28 dicembre 2007.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, art. 12, commi 4 e 7, stabilisce che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati qualora individuati, come nel caso in e, secondo le modalità di cui all'art. 3 del d.P.R. medesimo, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa, notifica che non risulta essere stata effettuata.

Inoltre, nel presente ricorso il M.llo non fornisce alcun chiarimento in ordine alle ragioni della mancata notifica.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del d.P.R. n. 184 del 2006, "la decisione di irricevibilità o inammissibilità non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.17)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale – Ufficio Mobilità

Fatto

Il sig. l'11 febbraio 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra, ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. atti e documenti redatti dalla Agenzia delle Entrate in occasione dell'istruttoria del procedimento di interscambio su citata;
2. verbali e documenti di valutazione della professionalità del sig.;
3. programma dei corsi tenuti dalla Direzione regionale Lombardia per formare i neoassunti vincitori del concorso per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1500 funzionari di area III, fascia F1, attività amministrativo tributaria di cui al decreto Direttoriale del 19 ottobre 2005;
4. pareri ed osservazioni richiesti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, necessari per la corretta istruttoria del procedimento;
5. pareri ed osservazioni richiesti al Ministero della Difesa al fine della valutazione della posizione lavorativa del ricorrente onde dare atto del contegno assunto nel periodo di servizio prestato presso il Ministero medesimo.

Si evidenzia che l'amministrazione ha rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra, a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che l'istanza del ricorrente del 12 febbraio 2008, non era volta ad estrarre copia dei documenti su indicati, ma aveva ad oggetto l'annullamento, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241 del 1990, del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento. Specifica, ancora, l'amministrazione di avere provveduto a comunicare al ricorrente i motivi posti a base del provvedimento negativo.

Tuttavia, poiché il ricorrente aveva inviato, allegato al ricorso, l'istanza di accesso del 12 febbraio, la scrivente Commissione, nel corso della seduta dell'8 aprile 2008, aveva chiesto all'amministrazione l'invio del documento volto all'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento.

L'amministrazione, il 4 giugno u.s., ha provveduto ad inviare il documento richiesto ed ha presentato le proprie memorie riferite all'istanza di accesso dell'11 febbraio. In particolare l'Agenzia rileva, sostanzialmente, la mancata notifica del ricorso ai controinteressati, la genericità

dell'istanza e la volontà del ricorrente di operare, attraverso l'accesso ai documenti, un controllo generalizzato sull'operato dell'Agenzia stessa.

Diritto

Il ricorso è fondato.

I documenti chiesti dal sig. di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 attengono al procedimento di trasferimento per compensazione con la sig.ra Il ricorrente, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, quale destinatario del provvedimento con il quale l'Agenzia delle Entrate della ha rigettato l'istanza di trasferimento, è titolare dell'interesse ad accedere ai documenti elencati in narrativa.

Con riferimento al documento di cui al punto n. 3 della richiesta, ossia il programma dei corsi tenuti dalla Direzione regionale per formare i neoassunti vincitori del concorso per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1500 funzionari di area III, fascia F1, attività amministrativo tributaria di cui al decreto Direttoriale del 19 ottobre 2005, si evidenzia che il medesimo è necessario per dimostrare la conoscenza delle materie oggetto e del corso, e quindi, la intercambiabilità con la sig.ra

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l' Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.18)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Questura di

Fatto

La signora, in data 30 maggio 2008, ha chiesto alla Questura di di potere accedere – mediante estrazione di copia – agli atti concernenti il permesso di soggiorno della signora, nonché ad ogni altro atto amministrativo dal quale si possa evincere la residenza ed il luogo di lavoro in Italia della stessa.

La ricorrente ha motivato la propria istanza di accesso asserendo la tutela di un proprio diritto di credito vantato nei confronti della signora

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente la signora, in data 4 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Successivamente, in data 18 luglio 2008, è pervenuta alla scrivente Commissione una memoria dell'amministrazione resistente, nella quale è stato comunicato che la richiesta di accesso dell'odierna ricorrente è stata soddisfatta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.19)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico

Fatto

Il signor, in qualità di docente a tempo indeterminato e componente RSU, in servizio presso l'Istituto Scolastico, in data 15 maggio 2008, ha richiesto al dirigente competente di avere copia del verbale del Collegio dei docenti dell'8 novembre 2007, asserendo la tutela dei propri diritti "in previsione di un eventuale contenzioso in materia di trasparenza degli atti amministrativi".

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro all'istanza di accesso formulata, il signor, in data 8 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il tacito diniego dell'amministrazione resistente.

Diritto

Il ricorso, nel merito, è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Inoltre, si osserva, in linea generale, che l’istanza di accesso inoltrata dall’odierno ricorrente risulta giustificata dalla duplice circostanza che lo stesso è insegnante dell’istituto e, al contempo, componente della rappresentanza sindacale unitaria presso lo stesso, con la conseguenza che, in astratto, la conoscenza dei documenti di cui si discute deve considerarsi funzionale al corretto espletamento da parte del signor del proprio ruolo sindacale, ovvero alla tutela delle posizioni relative al particolare rapporto di pubblico impiego che intercorre fra la stessa e l’Amministrazione scolastica.

In riferimento a fattispecie simili al ricorso in esame, si evidenzia altresì l’orientamento della giurisprudenza favorevole all’esercizio del diritto accesso, secondo cui “i docenti interni all’istituzione scolastica hanno diritto a estrarre copia del verbale del collegio dei docenti. L’organo collegiale, infatti, è composto dai docenti della scuola e ognuno di loro ha titolo ad estrarre copia della documentazione dalla quale si evince il processo che ha portato alla formazione della volontà collegiale, che loro stessi hanno contribuito a formare. E’ illegittimo, dunque, l’eventuale diniego di accesso agli atti da parte del dirigente scolastico. Ciò per effetto del chiaro disposto della legge 241/90 (legge sulla trasparenza) che si applica anche in questi casi”, T.A.R. Umbria, sentenza n. 329/2003.

Considerato quanto esposto, il documento richiesto dal signor dovrà essere esibito, nella forma della presa visione e della copia, per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.20)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: URP dell'Università degli Studi di

Fatto

La signora, dipendente dell'Università degli Studi di, in data 21 maggio 2008, ha richiesto l'accesso alla copia del contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa di una collega, la signora, nell'intento di chiarire le funzioni alle quali l'Università ha inteso adibire quest'ultima, assegnandole mansioni lavorative prima esercitate dalla stessa signora

Con provvedimento del 10 giugno 2008, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso, sulla base dell'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 adottato dalla stessa Università.

Pertanto, la signora, in data 8 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il diniego della suddetta amministrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

Nel caso in esame, è infatti senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti, ai sensi del nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

In merito ai possibili profili di tutela della riservatezza del dipendente, tutelati dall'amministrazione resistente con il richiamo all'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 adottato dall'Università, secondo cui "sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi relativi alla carriera dei dipendenti nonché al trattamento economico del singolo dipendente", una recente pronuncia del giudice amministrativo di prima cure (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 3 maggio 2008, n. 715) si è espressa nel senso della prevalenza, in queste ipotesi, di una disciplina attuata mediante regolamento governativo rispetto ad un potere di regolazione delle singole amministrazioni.

In particolare, con specifico riferimento ai rapporti tra accesso e riservatezza, la nuova disciplina contenuta nell'art. 24 della l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della l. n. 15 del 2005, appresta al primo una tutela più ampia che in passato, sotto due distinti profili.

Innanzitutto, "l'individuazione dei casi in cui l'accesso può essere escluso per ragioni, tra l'altro, di riservatezza, può aver luogo solo con il regolamento governativo (comma 6, lett. d), mentre alle singole amministrazioni viene sottratta ogni potestà d'intervento in materia; tale conclusione si trae inequivocabilmente dalla scomparsa, nel nuovo testo normativo, della disposizione in precedenza contenuta nel comma 4 (obbligo per le singole amministrazioni "di individuare con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2"), mentre la nuova similare disposizione ora introdotta nel comma 2 ("Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 ") è tuttavia riferita alle sole ipotesi di cui al primo comma, tra le quali non rientra la tutela della riservatezza".

In secondo luogo, "mentre nell'originaria versione dell'art. 24, secondo quanto prevedeva il comma 2, lettera d), l'accesso a documenti riservati era limitato alla sola "visione" degli atti amministrativi necessari alla cura dei propri interessi, nell'attuale versione dell'art. 24, come sostituito dall'art. 16 della legge 15/2005, tale previsione è stata sostituita dal nuovo comma 7, ai sensi del quale deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"; a ciò va aggiunto che l'art. 59 del medesimo d.lgs. 196/2003, relativo proprio all'accesso a documenti amministrativi", dispone che fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso e le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.21)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Fondazione

Fatto

Il signor, in qualità di inquilino di uno stabile di proprietà della Fondazione, in data 3 maggio 2008, ha chiesto a quest'ultima di potere accedere al verbale del 2007, relativo ad una delibera assunta nella riunione del consiglio di amministrazione, nonché a tutti gli allegati, e alla restante integrale documentazione relativa alla procedura di alienazione dello stesso stabile, rivestendo altresì la qualità di socio della Cooperativa, promissaria acquirente – non soddisfatta - del medesimo immobile e volendo, conseguentemente, procedere alla tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto, ad oggi, alcun riscontro all'istanza di accesso formulata, il signor, in data 8 luglio 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro il tacito diniego dell'ente resistente.

Diritto

Il ricorso, nel merito, è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso

amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

In merito ai profili di riservatezza che dovessero rilevare, considerata la richiesta di ostensione di dati di terzi soggetti, si evidenzia, infine, che “ad opera della legge n. 15 del 2005, nella legge n. 241 del 1990 è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi, salvo alcuni limiti che devono essere previsti da disposizioni di carattere derogativo ed eccezionale; conseguentemente, risulta favorito il diritto di accesso, considerando per converso recessivo l'interesse alla riservatezza dei terzi, quando l'accesso stesso sia esercitato prospettando l'esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante: quindi, solo in presenza di atti cosiddetti "sensibili", cioè atti idonei a rivelare l'origine razziale, etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute e la vita sessuale di terzi, l'articolo 60, d.lgs. n. 196 del 2003 (cosiddetto codice della "privacy"), impone al giudice di consentire l'accesso solo se il diritto del ricorrente risulti almeno di pari importanza rispetto a quello della persona cui si riferiscano i dati stessi”, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 23 aprile 2008, n. 1576.

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.22)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Ufficio regionale per la

Fatto

Il sig. quale titolare del bar in, a seguito del ricevimento del preavviso di provvedimento di rigetto della richiesta di concessione di patentino per la vendita di sigarette ha chiesto di potere accedere a tutti i documenti relativi al procedimento istitutivo della rivendita n. 268.

Specifica il ricorrente che, poiché il preavviso di provvedimento negativo si fondava sulla mancanza del requisito della distanza di almeno 200 metri tra il bar e la rivendita n. 33, attraverso i documenti richiesti intende dimostrare l'insussistenza del prescritto requisito in un'ipotesi analoga.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti richiesti atteso che l'istanza è volta ad operare un controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente attraverso i documenti richiesti intende verificare un'eventuale disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l'amministrazione nello svolgimento della propria azione. E' infatti attraverso la comparazione tra la propria posizione e quella del titolare della rivendita n. 268 che il ricorrente può trarre utili elementi di valutazione in ordine ad un'eventuale disparità di comportamento configurante un vizio di eccesso di potere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Ufficio regionale per la a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.23)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile -
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Fatto

La sig.ra, in servizio presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Generale del Personale e della Formazione, riferisce di aver presentato domanda, nei termini prescritti per legge, all'Ufficio I della Direzione Generale del Personale e della Formazione per la fruizione dei permessi retribuiti per motivi di studio nell'anno solare 2008.

Presa visione del Provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione n. 2641 del 25 gennaio 2008, che esclude la scrivente dalla fruizione dei permessi indicati in oggetto, in data 21 febbraio 2008 ha presentato ricorso al predetto P.D.G. n. del 2008, richiedendo in subordine di poter visionare, ai sensi della Legge n. 241/90, gli atti relativi al corso di studi frequentato dalla dipendente beneficiaria che la precede immediatamente in graduatoria.

Successivamente al rigetto del ricorso, l'odierna ricorrente ha inviato all'Ufficio I, in data 3 giugno 2008, una nuova richiesta di chiarimenti riguardo la procedura citata in oggetto, precisando di non aver ricevuto alcuna risposta in merito alla richiesta di accesso formulata in precedenza (come invece affermato dall'amministrazione) e di non aver ricevuto copia dell'Accordo vigente in materia di studio. In particolare la richiesta di accesso, effettuata dalla in data 21 febbraio 2008, era volta ad acquisire informazioni dettagliate sulla tipologia di corso di studi frequentato dalla dipendente beneficiaria Sig.ra, che immediatamente la precedeva nella graduatoria di assegnazione dei predetti permessi straordinari retribuiti.

In data 10 giugno 2008 l'amministrazione ha risposto che la modalità di accesso, ai sensi della legge n. 241/90 e della circolare del Ministero della Giustizia 8 marzo 2006 "prevede, tra l'altro, che la richiesta scritta va presentata su apposito modulo, protocollata e timbrata con la data di ricezione a cura dell'ufficio competente e precisando inoltre che "un'istanza prodotta alla pubblica amministrazione si intende respinta per silenzio - rifiuto qualora siano decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta". Contro tale provvedimento la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 8 luglio u.s., chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla sig.ra Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla controinteressata secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.24)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

Con istanza del 7 ottobre 2007 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Architetti di di avere accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 7 febbraio 2007 – verbale - n. 29, punto n. 8 - relativo a “modalità di convocazione dell'assemblea di bilancio”; successivamente ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 16 novembre 2007, contenente il diniego di accesso, ricorso che questa Commissione ha accolto con decisione del 17 dicembre 2007.

A seguito dell'accoglimento del ricorso il Consiglio dell'Ordine, con nota dell'8 maggio 2008, ha trasmesso al ricorrente il documento richiesto, ricordando, peraltro, al di non avere versato il contributo previsto.

Avverso tale nota il, con atto del 27 maggio 2008, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione la quale con decisione assunta nel corso della seduta del 10 giugno 2008, lo ha dichiarato inammissibile avendo l'amministrazione provveduto ad inviare copia del documento richiesto.

Con successiva nota del 12 luglio 2008 il ricorrente ha invitato la scrivente Commissione ha riesaminare la decisione del 10 giugno ribadendo che il provvedimento dell'amministrazione costituisce, in sostanza, un diniego non essendogli stato consentito di prendere visione del documento nella sua stesura originale.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, é possibile ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.25)

**COMMISSIONE PER L' ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 12 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alle D.I.A. presentate dai Signori e in data 29.06.2006 nel Comune di

Il Consiglio con nota dell'8 maggio 2008 ha comunicato al che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il, premesso che, recatosi al Consiglio, non ha potuto visionare la delibera in originale e, pertanto, si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto del 27 maggio 2008, ha proposto ricorso a questa Commissione che, in data 10 giugno 2008, lo ha dichiarato inammissibile, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

In data 10 luglio 2008, l'arch. ha proposto nuovamente ricorso alla scrivente Commissione per le medesime motivazioni di cui sopra, nonostante il Consiglio, per sua stessa affermazione nella narrativa del ricorso stesso, gli abbia inviato "seppur non richiesto, il documento riguardante lo stralcio della delibera del 15 febbraio 2008".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/990, é possibile ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.26)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale

Fatto

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria in data 2 maggio 2008 ha chiesto all'amministrazione resistente copia "della documentazione relativa alle spese sostenute, nell'ultimo triennio, nell'ambito della convenzione stipulata con l'impresa incaricata delle pulizie all'interno della struttura, con particolare riferimento alle prestazioni orarie effettuate e liquidate al personale dipendente", al fine di valutare l'opportunità di effettuare interventi in un settore essenziale per il personale del corpo di polizia.

L'amministrazione, con nota del 13 maggio 2008, ha negato l'accesso alla documentazione richiesta, eccependo il difetto di interesse dell'associazione sindacale nonché la circostanza che i documenti sarebbero esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera d), l. n. 241/90, in quanto relativi a terze persone di cui andrebbe salvaguardata la riservatezza. Contro tale diniego l'associazione sindacale ha presentato ricorso in data 13 maggio u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 9 giugno l'amministrazione inviava memoria difensiva con la quale insisteva per il rigetto del gravame.

Nella seduta del 10 giugno u.s. la scrivente Commissione, rilevata la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo all'impresa di pulizie ed ai suoi dipendenti, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame ai sensi degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006. L'amministrazione ha assolto l'incombente in data 7 luglio, come da nota del 14 luglio u.s.

Diritto

La decisione del gravame ruota, essenzialmente, intorno al profilo della legittimazione dell'associazione sindacale, quale portatrice di interessi diffusi, ad accedere ai documenti oggetto di richiesta. Sul punto si osserva che tale legittimazione in astratto è espressamente riconosciuta dal legislatore il quale, all'art. 22, comma 1, lettera b), l. n. 241/90, nel dare la definizione di "interessati", ha contemplato come tali tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Ciò detto, tuttavia, occorre verificare in concreto quando ed a quali condizioni un'organizzazione sindacale sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso. A tale riguardo la giurisprudenza sia del giudice amministrativo che di questa Commissione, ha più volte affermato che l'interesse dell'organizzazione sindacale è meritevole di tutela quando sia riferibile all'associazione in quanto tale e con riferimento agli scopi da essa perseguiti, escludendo la qualificazione dell'interesse all'accesso tutte le volte in cui l'associazione persegua finalità di rappresentanza di singoli iscritti.

In tal senso, TAR Genova, Sez. II, 9 novembre 2006, n. 1490, secondo cui "Gli atti richiesti, relativi alle modalità seguite dall'amministrazione per la pulizia delle armi dopo l'impiego, sono funzionali alla miglior tutela dell'ambiente di lavoro, per cui sussiste il diritto di accesso delle associazioni sindacali dei dipendenti di Polizia". Che l'interesse all'accesso nel caso di specie sussista è, in un certo senso, confermato dalla stessa amministrazione la quale, nella nota difensiva del 9 giugno, fa riferimento all'art. 15, comma 3 dell'accordo quadro nazionale del 24 marzo 2004

che espressamente conferisce alle OO.SS. la facoltà di effettuare sopralluoghi nelle caserme per verificare lo stato di pulizia delle stanze ed il mantenimento delle condizioni alloggiative. Pertanto non appare dubbia la legittimazione del sindacato, atteso che la previsione dello strumento di cui all'accordo quadro non esclude la possibilità di avvalersi del diritto di cui al Capo V della legge n. 241/90.

Pertanto prive di pregio appaiono le difese dell'amministrazione nella parte in cui afferma che l'accesso, nel caso di specie, si attergerebbe a strumento di controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione medesima. Lo stesso è a dirsi per l'argomento sostenuto dall'amministrazione secondo cui i documenti oggetto di istanza sarebbero esclusi per ragioni di riservatezza. Al riguardo si osserva che nel contrasto tra accesso e riservatezza, ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, la tendenza, soprattutto in caso di conflitto con dati comuni (come nel caso sottoposto alla scrivente), è a dare prevalenza all'accesso.

Quanto, infine, alla circostanza da ultimo eccepita dall'amministrazione e relativa al fatto che alcune informazioni richieste dal sindacato non sono contenute in alcun documento già formato o detenuto dalla resistente, si rileva che l'accesso deve essere consentito limitatamente ai documenti effettivamente esistenti, non essendovi alcun obbligo per l'amministrazione di elaborare dati in proprio possesso per soddisfare le richieste dell'accedente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.27)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ufficio del Giudice di Pace di

Fatto

Con istanza in data 31 ottobre 2007 il signor ha chiesto all'Ufficio del Giudice di Pace di copia della nota del 2 luglio 2007 del citato Ufficio a seguito della quale il Ministero della Giustizia gli comunicava, con missiva del 1 agosto 2007, la revoca del suo comando.

A motivazione dell'istanza di accesso il ricorrente sosteneva che la nota del 2 luglio 2007 era stata espressamente citata nelle premesse del provvedimento ministeriale del 1 agosto 2007 di revoca del comando e presumibilmente era stata la causa del provvedimento stesso, lesivo dei suoi diritti ed interessi.

Non avendo l'amministrazione resistente provveduto sulla citata istanza di accesso, il signor, con atto del 17 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione che, in data 15 gennaio 2008, si è espressa favorevolmente all'accoglimento dello stesso.

Successivamente, il signor, nell'esaminare la suddetta documentazione richiesta, ha constatato l'esistenza di un'altra missiva dell'Ufficio del Giudice di Pace di al Ministero della Giustizia, datata 10 gennaio 2006, di suo interesse ed in merito alla quale, il 15 maggio u.s., ha avanzato una nuova istanza di accesso all'ufficio stesso

Essendo rimasta inevasa quest'ultima istanza, il signor, in data 14 luglio 2008, ha proposto un nuovo ricorso alla Commissione.

Il 16 luglio u.s. l'Ufficio del Giudice di Pace di ha inviato una nota alla Commissione, nella quale ha comunicato "l'impossibilità assoluta di provvedere sull'istanza del ricorrente Signor, per mancata indicazione del domicilio dell'istante ovvero del luogo dove far pervenire la risposta".

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Il signor ha sufficientemente motivato la sua istanza di accesso dalla quale risulta, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, all'accesso ai documenti richiesti considerato il provvedimento di revoca del comando disposto nei suoi confronti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.28)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: M.llo Ca.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – direzione generale per il personale militare
Fatto

Il M.llo Ca., a seguito della comunicazione sull'esito della valutazione compiuta dalla Commissione di Valutazione per la promozione al grado di 1 Maresciallo – aliquota ordinaria riferita al 31 dicembre 2005, ha presentato, il 14 aprile 2008, istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. linee guida adottate dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali per la valutazione suddetta;
2. procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio di merito del ricorrente.

Il Ministero della Difesa, il 18 giugno 2008, ha comunicato i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali ha proceduto alla formulazione dei giudizi.

Avverso il provvedimento di diniego del 18 giugno, il M.llo Ca. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare al Ministero della Difesa – direzione generale per il personale militare l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 17 luglio 2008, dopo avere ricordato la normativa sulla base della quale la Commissione di Valutazione formula i propri giudizi, ha specificato quanto al punto n. 1 dell'istanza che non esiste alcuno specifico documento contenente le modalità con le quali svolgere una specifica valutazione d'avanzamento. Per quanto riguarda il punto n. 2 dell'istanza, ricorda che l'art. 35, comma 4 della legge n. 212 del 1983, non impone alcun obbligo all'amministrazione di stabilire preventivamente i criteri che fissino il punteggio da attribuire ad ogni singolo elemento risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica del valutando.

L'amministrazione, infine, ricorda la consolidata giurisprudenza a tenore della quale, essendo le modalità di formazione ed attribuzione dei punteggi già compiutamente disciplinate dalla normativa, è da ritenersi escluso che la Commissione d'Avanzamento debba procedere alla preventiva e puntuale determinazione dei criteri di valutazione.

Diritto

Il ricorso è infondato.

L'art. 35, commi 3 e 4, della legge n. 212 del 1983, prevede che le Commissioni valutano gli ufficiali ritenuti idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerienze di guerra e comportamenti in guerra, benemerienze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute, c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

A tale attribuzione di punteggio, per la quale è la legge stessa a predisporre i criteri, si perviene attraverso diverse fasi procedurali che prevedono, dapprima, una attività di formazione dei giudizi personali da parte dei singoli Commissari e, poi, attraverso il procedimento di

valutazione collegiale da parte della Commissione, composta da un numero elevato e qualificato di membri, differenziati fra loro per esperienze professionali.

Nell'istanza di accesso il ricorrente aveva chiesto di accedere alle linee guida adottate dalla Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali per la valutazione ed il procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio di merito del ricorrente. Con riferimento al primo documento, trattandosi di documento inesistente, il ricorso è infondato. Per quanto riguarda la richiesta di accesso al procedimento applicato per l'attribuzione del punteggio si esprime l'avviso che l'amministrazione abbia evaso l'istanza di accesso, avendo fornito i riferimenti normativi sulla base dei quali la Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Sottufficiali ha proceduto alla formulazione dei giudizi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.29)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale di

Fatto

L'amministrazione resistente ha disposto nell'anno 2007 l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti appena assunti nel corso del 2008. Il dott. (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale e scapito di altre. Per tale motivo, in data 16 maggio 2008, ha presentato richiesta di accesso all'elenco nominativo dei destinatari dei suddetti incarichi di docenza. In data 11 giugno u.s. l'amministrazione negava l'accesso non ravvisando in capo all'istante un interesse qualificato all'accesso. Contro tale diniego il dott. ha presentato ricorso in data 9 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott.) all'ostensione in capo a coloro che figurano nell'elenco dei soggetti cui l'amministrazione ha affidato incarichi di docenza e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal dott.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.30)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale di

Fatto

L'amministrazione resistente ha disposto nell'anno 2007 l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti appena assunti nel corso del 2007. Il dott. (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale e scapito di altre. Per tale motivo, in data 16 maggio 2008, ha presentato richiesta di accesso all'elenco nominativo dei destinatari dei suddetti incarichi di docenza senza ricevere risposta nei trenta giorni successivi. Contro tale diniego tacito il dott. ha presentato ricorso in data 9 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott.) all'ostensione in capo a coloro che figurano nell'elenco dei soggetti cui l'amministrazione ha affidato incarichi di docenza e ai quali, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dal dott.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.31)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Arch.
contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 14 aprile 2008, ha inoltrato all'Ordine degli Architetti di richiesta di accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine del 15 febbraio 2008, con la quale è stato deciso di promuovere nei suoi confronti procedimento disciplinare per l'attività professionale svolta in riferimento alla D.I.A. presentata dal Signor in data 22.12.2005 in Comune di

Il Consiglio, con nota dell'8 maggio 2008, ha comunicato al che era a sua disposizione l'estratto del verbale.

Il, premesso che, recatosi al Consiglio, non ha potuto visionare la delibera in originale e, pertanto, si è rifiutato di prendere l'estratto del verbale, con atto del 27 maggio 2008, ha proposto ricorso a questa Commissione che, in data 10 giugno 2008, lo ha dichiarato inammissibile, avendo il Consiglio posto a disposizione dell'istante copia dell'estratto del documento oggetto dell'accesso.

In data 10 luglio 2008, l'arch. ha proposto nuovamente ricorso alla scrivente Commissione per le medesime motivazioni di cui sopra, nonostante il Consiglio, per sua stessa affermazione nella narrativa del ricorso stesso, gli abbia inviato "seppur non richiesto, il documento riguardante lo stralcio della delibera del 15 febbraio 2008".

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, é possibile ricorrere, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione Resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il dott. riferisce di aver presentato il 6 giugno 2008 al Ministero dell'Interno formale istanza d'accesso ai documenti e in particolare:

1) alla lettera datata 28 agosto 1998 dell'allora Ministro dell'Interno all'allora presidente della Commissione d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulla mancata individuazione dei responsabili delle stragi, acquisita dalla Commissione stessa con il numero di protocollo N. del 1998 e depositata presso l'archivio del Senato;

2) a tutta la documentazione cui fa riferimento la lettera stessa;

3) agli inventari di ingresso della Commissione relativamente agli anni '98 e '99.

La classifica di riservatezza doveva, a parere del dott., ritenersi automaticamente decaduta per effetto del decorso del tempo, in quanto l'art. 42 comma 5 della legge n. 124 del 2007 stabilisce: "la classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data dell'apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque qualsiasi vincolo di classifica".

In data 20 giugno 2008, il Ministero dell'Interno replicava escludendo l'immediata efficacia della disciplina prevista dalla legge n. 124 del 2007, poiché la declassifica della documentazione riservata è subordinata all'adozione di un apposito regolamento previsto dalla legge n. 124 del 2007 e non ancora emanato. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata inoltre individuata quale struttura presso la quale custodire il carteggio, una volta declassificato al fine di concentrare in unica sede l'accesso e la visione degli atti medesimi. L'amministrazione asserisce che una volta compiute le attività di declassifica, gli atti verranno dunque inoltrati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Contro tale diniego, il dott. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della l. n. 241 del 1990 in data 18 luglio 2008, chiedendo alla Commissione di consentire l'accesso ai documenti richiesti e ordinare al Ministero dell'Interno di presentare "tutte le indicazioni relative alla possibilità di consultare il materiale oggetto della richiesta".

Il Ministero dell'Interno, con memoria inviata il 22 luglio 2008, sostiene che la nota del 20 giugno 2008 non è da considerare un diniego, bensì un differimento del diritto di accesso. La legge stabilisce infatti che il Presidente del Consiglio e l'Autorità nazionale per la sicurezza sono competenti ad emanare direttive e disposizioni necessarie per il funzionamento del Sistema d'informazione per la sicurezza della Repubblica. A tale proposito, il Presidente del Consiglio e l'Autorità delegata hanno disposto che la declassifica non operi automaticamente, ma sia subordinata all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 42 della legge n. 124 del 2007. Il Ministero sottolinea inoltre che è attivamente impegnato, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate, per portare a compimento le attività di declassifica del carteggio per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Si fa notare infine che nelle more del compimento di tali attività, l'ostensione di documenti riservati è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 262 del codice penale (Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione).

Diritto

La legge n. 124 del 2007, “Sistema di informazione della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, ha profondamente innovato la disciplina dei documenti coperti dal vincolo del segreto o dalle classifiche di riservatezza, introducendo termini di decadenza dal vincolo del segreto o dalla classifica di riservatezza. Queste innovazioni non solo hanno risvegliato un interesse all’accesso a documenti riservati, ma anche contribuito a stimolare il dibattito sull’automatica operatività delle disposizioni e quindi sull’immediata accessibilità dei documenti. Da un lato infatti, diversamente dalla disciplina precedente, la legge stabilisce termini certi per la durata del segreto, dall’altro, l’attuazione di numerose disposizioni della legge è subordinata all’adozione di regolamenti.

Segnatamente con il d.P.C.M. adottato l’8 aprile 2008, recante “Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”, sono stati stabiliti i criteri per l’individuazione delle informazioni e dei documenti suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato, in attuazione dell’art. 39, comma 5, della legge n. 124 del 2007, relativo al segreto di Stato.

Ed infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, aveva subordinato all’entrata in vigore del sopracitato regolamento il soddisfacimento della precedente richiesta di accesso presentata dal dott.; differimento che è stato ritenuto legittimo da questa Commissione nella decisione del 9 maggio 2008.

Analogamente, nel caso in esame, per ciò che riguarda le classifiche di segretezza, l’art. 42, comma 7, della legge n. 124 del 2007 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri adotti appositi regolamenti per determinare l’ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che nell’ambito della pubblica amministrazione sono collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica. D’altro canto, ex art. 10, comma 2, della legge n. 124 del 2007 ad apposito regolamento è demandata pure la definizione delle modalità di conservazione e di accesso e l’organizzazione dell’Ufficio centrale degli archivi, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che custodirà i documenti oggetto della richiesta.

Si deve pertanto sottolineare che il provvedimento del Ministero dell’Interno non è un diniego, dal momento che l’amministrazione garantisce che i documenti saranno accessibili al termine della procedura di declassificazione, ma è un differimento, previsto dalla legge n. 241 del 1990 (art. 24) e dal d.P.R. n. 184 del 2006 (art. 9). Tale differimento appare dunque effettivamente giustificato dai tempi richiesti per il procedimento di declassificazione e di adozione dei regolamenti previsti dalla legge.

La fonte regolamentare risulta essenziale pertanto ai fini della concreta ponderazione degli interessi e dell’individuazione delle più efficaci modalità di catalogazione ed accesso alla documentazione.

Per di più, i documenti richiesti dal dott., si trovano in parte custoditi attualmente dall’archivio storico del Senato e saranno trasmessi, non appena terminate le operazioni di declassifica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza, a cui dovranno essere rivolte le richieste di accesso in conformità con quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (la richiesta deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente).

Si fa rilevare anche che l’attività di spoglio e selezione dei documenti del “dossier” è impegnativa per l’amministrazione, dato che le classifiche possono essere apposte anche su singole parti di documenti e che per ciascuno di essi, e per le singole parti, deve essere verificata la decadenza del vincolo. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi ad es. Sezione IV, sentenza 21 agosto 2006, n. 4855) qualora la richiesta possa essere di una certa gravosità per l’amministrazione, potrebbe essere esaudita secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 22 LUGLIO 2008 (8.33)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

L'arch., il 23 giugno 2008, ha chiesto al Sindaco, all'Assessore alla qualità urbana ed al Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di di potere accedere alla dichiarazione di inizio attività (DIA) del 5 maggio 2008, prot. n. 26530 per lavori di sistemazione della scarpata. Specifica il ricorrente di avere presentato l'istanza di accesso "in qualità di cittadino" e atteso che i lavori di trasformazione edilizia, urbanistica, e paesaggistica in corso alla località potrebbero arrecare grave pregiudizio alla qualità urbanistica.

L'amministrazione comunale, con comunicazione del 7 luglio 2008, ha sospeso l'istanza di accesso al fine di "qualificare il legittimo interesse che deve essere concreto ed attuale".

Avverso il provvedimento del 7 luglio, il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare al Comune di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, infatti che, dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, la scrivente Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego, espresso o tacito, ovvero, di differimento, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale

Fatto

Il sig., a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra, ha presentato, il 16 giugno 2008, all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. fascicolo approntato dall'Agenzia delle Entrate e relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del provvedimento di diniego del nulla osta alla procedura di mobilità compensativa o interscambio, ed i relativi atti, documenti e verbali redatti dall'Agenzia in occasione dell'istruttoria del procedimento, ivi compresi gli allegati e i pareri richiesti al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato. Minute presentate per l'istruttoria al servizio legale dell'Agenzia, ai sottosegretari e/o al viceministro competente;
2. istanze e relativi allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo dal Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero del Welfare, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;
3. istanze e relativi allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo da una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;
4. istanze e relativi allegati presentate da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso gli uffici della Lombardia che hanno ottenuto, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, la mobilità in uscita verso una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze.

Motiva il ricorrente che i documenti sono necessari per presentare una eventuale istanza alla Procura della Repubblica competente e per, eventualmente, costituirsi parte civile nell'eventuale successivo giudizio. Comunica, poi, il ricorrente di avere presentato un'istanza di mobilità, ormai risalente nel tempo, dal Ministero della Difesa all'Agenzia delle Entrate e che i documenti su indicati sono necessari per far valere un eventuale vizio di eccesso di potere nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate avesse trattato in modo difforme situazioni sostanzialmente uguali.

Si rammenta che l'amministrazione aveva rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della

..... ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra, a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 4, ossia:

- a. fascicolo approntato dall'Agenzia delle Entrate e relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del provvedimento di diniego del nulla osta alla procedura di mobilità compensativa o interscambio, ed i relativi atti, documenti e verbali redatti dall'Agenzia in occasione dell'istruttoria del procedimento, ivi compresi gli allegati e i pareri richiesti al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato. Minute presentate per l'istruttoria al servizio legale dell'Agenzia, ai sottosegretari e/o al viceministro competente;
- b. istanze e relativi allegati presentate da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso gli uffici della che hanno ottenuto, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, la mobilità in uscita verso una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

la scrivente Commissione esprime il parere che sussista un interesse diretto e attuale del ricorrente a conoscere i documenti suddetti; infatti in un caso si tratta di documenti collegati ad un procedimento attivato dall'odierno ricorrente; mentre nel secondo caso i documenti sono necessari per valutare una eventuale disparità di trattamento tra il ricorrente ed altri richiedenti la procedura di mobilità.

Si ritiene, invece, che la richiesta dei documenti di cui ai punti nn. 2 e 3, ossia:

- a. istanze e relative allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo dal Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero del Welfare, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;
- b. istanze e relativi allegati presentate dai dipendenti pubblici a tempo indeterminato che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento emesso nel quinquennio dal 2004 al 2008, avvalendosi della procedura di mobilità, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, provenendo da una Pubblica Amministrazione soggetta al CCNL comparto Ministeri attualmente vigente, nonché verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le suddette istanze;

sia troppo ampia e non connessa all'interesse fatto valere considerato che si tratta di documenti relativi a tutti i dipendenti provenienti da diverse amministrazioni che hanno ottenuto la mobilità in entrata presso tutte le sedi dell'Agenzia delle Entrate esistenti sul territorio nazionale; pertanto, i documenti ivi indicati non sono accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.